



VALIDITÀ DAL 1° LUGLIO 2025 AL 30 GIUGNO 2028

*per i dipendenti e pensionati pubblici, iscritti alla
Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e sociali, per i
loro coniugi, per parenti di primo grado non
autosufficienti*

Premessa

- 2

L'Inps ha, tra i propri compiti istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali nonché dei loro familiari. L'Istituto destina parte delle risorse della suddetta Gestione a sostegno della non autosufficienza (DM n. 463/1998).

L'Istituto prevede, inoltre, l'erogazione di servizi di assistenza alla persona – c.d. “prestazioni integrative” – avvalendosi della collaborazione degli Ambiti territoriali sociali (ATS) di cui alla legge n. 328/2000 (o come differentemente denominati o identificati dalla normativa vigente in materia).

Il presente Bando, pur modificando in parte le modalità di erogazione della prestazione, conferma i criteri, già precedentemente adottati, volti a garantire l'adeguatezza del contributo erogato: in base al grado di disabilità della persona, alle condizioni economiche e al bisogno socioassistenziale.

Articolo 1 – Oggetto del Bando

1. Il presente Bando è volto ad individuare fino ad un massimo di n. 35.000 aventi diritto alle prestazioni e ai servizi previsti dal Progetto Home Care Premium 2025.
2. Il Progetto Home Care Premium 2025 ha validità dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028.

Articolo 2 – Soggetti del Bando

1. Sono previste due distinte figure: il titolare del diritto ed il beneficiario.
 - 1.1 Il titolare del diritto è l'iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in servizio o in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 dalla legge 203/2024.
 - 1.2 Il beneficiario è il soggetto destinatario dei contributi economici e dei servizi socioassistenziali previsti dal Progetto HCP 2025.
2. Possono beneficiare dei predetti interventi: i titolari, nonché, laddove gli stessi siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, le parti dell'unione civile ex lege n. 76 del 2016, per le quali non sia intervenuta una delle cause di scioglimento della stessa, i parenti di primo grado anche non conviventi. Qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire degli interventi anche i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado del medesimo. Sono equiparati ai figli i giovani minori affidati al titolare in virtù di affidamento familiare per il tempo dell'affidamento, così come disciplinato dalla legge n. 184/1983 e s.m.i., disposto dal servizio sociale territoriale e omologato dal Giudice tutelare, o affidamento giudiziale disposto in via autoritativa con provvedimento del Tribunale per i minorenni e, infine, affidamento preadottivo disposto dal Giudice.
3. Il decesso del titolare successivo all'utile collocamento in graduatoria quale vincitore del beneficiario non comporta la decadenza dalla prestazione per la durata di validità del presente bando HCP2025.
4. La prestazione erogata in favore del coniuge del titolare o dell'unito civilmente, nel caso in cui intervenga successivamente lo scioglimento del vincolo coniugale o dell'unione, verrà mantenuta, per la durata di validità del Bando, salvo nuove nozze/unione, nel rispetto del criterio della continuità assistenziale.
5. I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, con disabilità, così come individuati nella tabella riportata al comma 6. Si decade dal diritto a percepire le prestazioni HCP nel caso in cui venga meno una di dette disabilità.
6. Ai fini di cui al presente Bando le persone con disabilità sono riconosciute e classificate in base alla seguente tabella:

CATEGORIE	PERSONA CON NECESSITA' DI SOSTEGNO MEDIO (1)	PERSONA CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO (2)	PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE (3)
INVALIDI CIVILI DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 67 ANNI	Invalidi dal 67% al 99% (D.Lgs. 509/88)	Inabili totali (100%) (L. 118/71, artt. 2 e 12)	Cittadini di età compresa tra 18 e 67 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
INVALIDI CIVILI ULTRA 67ENNI	Ultrasessantasettenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età - Invalidità dal 67% al 99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Ultrasessantasettenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età - Inabilità 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Cittadini ultrasessantasettenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
CIECHI CIVILI	Art 4, L.138/2001	Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
SORDI CIVILI	Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	Sordi pre-linguali, di cui alla Legge n 381/1970	
INPS	Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50-79% (DPR 1124/65, art. 66); - Invalidi sul lavoro 35-59% (D.Lgs. 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80-100% (DPR 1124/65, art. 66); - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art.66); - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS GESTIONE PUBBLICA	Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	

TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO ORDINARI E DI GUERRA	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71-80%)	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81-100%)	Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
HANDICAP		Art 3, comma 3, L.104/92	

(1) Corrispondente alla precedente terminologia "disabilità media"

(2) Corrispondente alla precedente terminologia "disabilità grave"

(3) Corrispondente alla precedente terminologia "disabilità gravissima"

- La cessazione della qualità di iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali nel corso del progetto HCP, fatti salvi i casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, comporta la perdita del diritto alla prestazione.
- Sono destinatari del presente bando anche i beneficiari risultati vincitori del programma HCP 2022, che risultino assegnatari del beneficio alla data del 30 giugno 2025 (beneficiari prioritari) che saranno ammessi in via prioritaria al progetto HCP 2025, nel caso di presentazione di domanda di partecipazione al bando, entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 3 – Prestazioni riconosciute

- L'Istituto riconosce ai beneficiari utilmente collocatisi nella graduatoria di cui al successivo art. 9 due tipi di prestazioni: prestazione prevalente e prestazione integrativa.
- La prestazione prevalente consiste in un contributo economico, erogato al beneficiario, a rimborso delle spese sostenute per i costi derivanti dall'assunzione di un assistente domiciliare, in conformità a quanto previsto dall'art. 14.
- La prestazione integrativa consiste nell'erogazione di servizi alla persona a soggetti residenti nel territorio di competenza degli Ambiti territoriali sociali che si convenzioneranno con l'Istituto, ed individuati all'art. 17.
- L'Inps procede alla determinazione di dette prestazioni in relazione alla fascia corrispondente alla valutazione dello stato di bisogno, al grado di disabilità della persona ed alle condizioni economiche.

Articolo 4 – Presentazione della domanda

- Possono presentare la domanda di partecipazione al progetto HCP 2025/2028 i soggetti così come individuati all'art. 2 comma 1, con le modalità di cui all'art. 6.
- La domanda può essere presentata **entro e non oltre il 31 gennaio 2028**.

1. Il beneficiario o il titolare devono curare gli adempimenti necessari indicati dal presente Bando, ivi compreso l'inserimento e l'aggiornamento dei dati all'interno della piattaforma HCP. Nel caso in cui il beneficiario sia sottoposto ad amministrazione di sostegno, ovvero a tutela o curatela, tali adempimenti possono essere eseguiti anche dall'amministratore di sostegno, dal tutore o dal curatore.
2. L'accesso alle procedure indicate nel presente Bando avviene utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati: il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
3. Gli utenti impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono utilizzare il servizio di delega dell'identità digitale attraverso la quale il delegato può accedere ai servizi dell'INPS in nome e per conto del delegante.
4. La richiesta di delega può essere effettuata tramite gli sportelli INPS oppure online. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Assistenza" del sito www.inps.it (nella stringa in alto).

1. La domanda di partecipazione al concorso Home Care Premium deve essere compilata dal titolare esclusivamente per via telematica, pena l'improcedibilità della stessa, secondo le seguenti modalità:
 - entrare nella propria area riservata del sito www.inps.it, ricercare il servizio "Portale Prestazioni welfare" e cliccare su "Accedi all'area tematica".
 - Successivamente è necessario cliccare su "Gestione domanda", in seguito su "Presentazione domanda" e poi su "Utilizza il servizio".
 - Infine, cliccare su "Vai alla prestazione" in corrispondenza di "Home Care Premium".
 - Seguire le indicazioni per la presentazione della domanda.E' possibile accedere al servizio di domanda anche dalla pagina del sito www.inps.it denominata "HCP – Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti (Home Care Premium), domanda e gestione benefici". Da questa pagina si può accedere anche al servizio di gestione del beneficio e al portale riservato ai patronati.
2. Al fine di perfezionare la domanda e consentirne la valutazione da parte dell'Istituto, è necessario che:

- 8

1. Alla data di presentazione della domanda di partecipazione, deve essere stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE sociosanitario (anche in modalità ristretta) ovvero ordinario riferita al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario, ovvero dell'ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Il valore dell'ISEE di cui al comma 1 costituisce uno dei criteri per determinare il posizionamento nella graduatoria di cui all'art. 9 e l'ammontare del contributo erogato dall'Istituto in favore del beneficiario - c.d. prestazione prevalente - di cui all'art. 11, nonché l'ammontare del contributo massimo riconosciuto per la fornitura di prestazioni integrative a supporto del percorso assistenziale del beneficiario, di cui all'art. 17.

Alla domanda verrà associata l'ultima DSU per Isee sociosanitario in corso di validità presentata in ordine cronologico. In caso di assenza di quest'ultima, verrà associata l'ultima DSU presente.

Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi una valida DSU di cui al comma 1 del presente articolo, all'utente verrà attribuita la fascia massima di ISEE. I beneficiari del precedente programma HCP che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, risulteranno privi di attestazione ISEE dell'anno corrente, saranno collocati in graduatoria in coda ai "prioritari", ma manterranno la priorità rispetto ai nuovi richiedenti. Il budget relativo alle prestazioni verrà determinato ai sensi del comma 7 del presente articolo.

- 9

6. L'aggiornamento della prestazione prevalente decorrerà dal 1° aprile successivo e dalla stessa data verrà aggiornato il budget delle prestazioni integrative.
7. Esclusivamente per coloro che non hanno presentato la DSU nei termini sopra indicati, è comunque possibile, ai fini dell'aggiornamento ISEE, presentare una valida DSU successivamente al 28 febbraio; in questo caso, l'aggiornamento delle prestazioni decorrerà dal secondo mese successivo alla data di presentazione; medio tempore dalla presentazione, verrà applicata la fascia massima dell'ISEE ai fini della determinazione del budget per le prestazioni prevalenti e la mancata assegnazione di budget per le prestazioni integrative.
Detta DSU avrà validità fino al 31 marzo dell'anno successivo.
8. L'accertamento di dichiarazioni mendaci che comportino una riduzione del valore di cui al comma 1 del presente articolo, determina la revoca dei benefici concessi e il recupero delle prestazioni erogate in forza del presente Bando.

1. L'Inps controlla che ricorrano tutti i requisiti previsti dal presente Bando e comunica alternativamente:
 - l'accettazione della domanda;
 - il provvedimento di rigetto, con l'invito a modificare i dati ovvero ad integrare le informazioni per l'accertamento dei requisiti
2. L'utente è avvisato da un SMS o da e-mail della necessità di visualizzare l'esito della domanda, di cui al comma precedente, nell'area riservata della procedura HCP.
3. Il richiedente dovrà accedere, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, alla propria Area riservata, per verificare l'esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura e potrà presentare riesame telematico utilizzando la funzione **"Modifica dati per riesame"**, sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevanti informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, disabilità ed ISEE.
4. L'Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese. La dichiarazione mendace comporta la revoca del beneficio, l'obbligo di restituzione delle prestazioni erogate e le sanzioni di cui all'art. 21 del presente Bando.

1. L'Istituto, entro il 31 maggio 2025 pubblicherà sul sito internet www.inps.it la graduatoria dei beneficiari ammessi alla prestazione.
2. Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, tutti i beneficiari risultati vincitori del programma HCP 2022, che risultino assegnatari del beneficio alla data del 30 giugno 2025, saranno ammessi in via prioritaria al progetto HCP 2025 nel caso di presentazione di domanda entro il 31 dicembre 2025.

3. Gli utenti nuovi richiedenti per il progetto HCP 2025 sono ammessi dopo i beneficiari HCP 2022, e verificata l'iscrizione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ordinati in base ai gradi di disabilità della persona (prima i non autosufficienti, poi le persone con necessità di sostegno intensivo e infine e persone con necessità di sostegno medio di cui alla tabella art. 2, comma 6); a parità di grado di disabilità saranno ordinati in base al valore ISEE crescente, laddove il valore massimo è costituito da chi non ha presentato la DSU nei termini previsti dal Bando. In caso di ulteriore ex aequo, in ordine di età anagrafica decrescente. Nell'ipotesi in cui gli stessi non abbiano presentato la DSU, verranno collocati in coda alla graduatoria. Saranno ordinati in base ai gradi di disabilità della persona (prima i non autosufficienti, poi le persone con necessità di sostegno intensivo e infine e persone con necessità di sostegno medio di cui alla tabella art. 2, comma 6); a parità di grado di disabilità, saranno ordinati in ordine di età anagrafica decrescente.

- 11

- ## Articolo 10 - Valutazione del bisogno socioassistenziale

- 12

- ### Articolo 11 - Prestazione prevalente - importo teorico massimo erogabile – importo effettivo

1. Il diritto alla prestazione prevalente decorre dal mese successivo a quello di posizionamento utile in graduatoria.

3. Si precisa che:

Corrispondente alla precedente terminologia "disabilità gravissima"
Corrispondente alla precedente terminologia "disabilità grave"
Corrispondente alla precedente terminologia "disabilità media"

- 14

CoMamendidürbĩbĩnBrBrOtOtñ.00000084ðede1120402025aaateñza Fasc.7.12/14

- CoMamendidürbĩbĩnBrBrOtOtñ.00000084ðede1120402025aaateñza Fasc.7.12/14

CoMamendidürbĩnBrOtOtn.00000847ede1127402025aaateñza Fasc.7.12/14

- CoMamendidürbĩbĩnBrBrOtOtñ.00000084ðede1120402025aaateñza Fasc.7.12/14

- 16

17. In caso di rate inesitate e di singoli ratei che richiedono la procedura manuale ai fini della riemissione, i pagamenti non possono essere effettuati su libretti postali. Il titolare o il beneficiario dovrà comunicare un iban alternativo, che non corrisponda ad un libretto postale, intestato o cointestato al beneficiario.
18. In caso di decesso del beneficiario, i ratei di prestazione prevalente maturati sono erogati agli eredi previa richiesta indirizzata alla Sede INPS territorialmente competente, ferme restando le verifiche di copertura contributiva di cui al comma 6.

1. La prestazione Home Care premium è incompatibile con
 - l'assegnazione della prestazione universale prevista dall'art. 34 D. Lgs 29/2024;
 - la prestazione Long Term Care - LTC.
2. Il pagamento dei contributi per Long Term Care determina la decadenza dal diritto ad ottenere le prestazioni di cui al Bando Home Care Premium.

1. Il beneficiario si qualifica quale datore di lavoro dell'assistente domiciliare di cui all'art. 14, ferma restando la possibilità che detta qualifica sia assunta dal titolare del diritto.
2. Il beneficiario, o il titolare, provvedono alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con l'assistente domiciliare, registrandolo sul sito dell'istituto nella procedura dedicata alla comunicazione on line "Lavoratori domestici" e provvedendo al pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali connessi.
3. Il beneficiario o il titolare, successivamente alla registrazione del rapporto di lavoro con l'assistente domiciliare, deve comunicare nella procedura HCP, nell'apposita area dedicata, l'assunzione dello stesso selezionando il numero di contratto presente in procedura HCP.
4. Il beneficiario o il titolare, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro e stipula di un nuovo contratto di assunzione, deve avere cura di registrare in piattaforma HCP il nuovo rapporto di lavoro selezionando il relativo numero di contratto.
5. L'acquisizione sulla piattaforma HCP del contratto di lavoro domestico utile all'erogazione della prestazione prevalente va effettuato anche dai beneficiari già vincitori del precedente **Progetto HCP 2022**, anche nel caso in cui si tratti dello stesso contratto utilizzato nell'ambito del progetto precedente.

- ## Articolo 14 – Assistente domiciliare

- ## Articolo 15 – Diritto alle prestazioni integrative

- ## Articolo 16 – Assegnazione prestazioni integrative

- 18

- | Fascia di punteggio relativo al bisogno assistenziale | | | |
|---|----------|-----------|------------|
| VALORE ISEE | Fascia I | Fascia II | Fascia III |
| Fino a 8.000,00 € | € 618 | € 493 | € 368 |
| da 8.000,01 a 16.000,00 € | € 487 | € 343 | € 212 |
| da 16.000,01 a 24.000,00 € | € 312 | € 168 | € 100 |
| da 24.000,01 a 32.000,00 € | € 162 | € 88 | € 0 |
| da 32.000,01 a 40.000,00 € | € 75 | € 0 | € 0 |

- ## Articolo 17 – Servizi oggetto di prestazioni integrative

- ## Articolo 18 – Modalità di erogazione delle prestazioni integrative

- 20

2. Il beneficiario potrà contattare uno dei professionisti che risulteranno visibili in procedura per ciascun Ambito territoriale e fissare direttamente un appuntamento, inserito dal professionista stesso sulla sua area riservata
3. Le prestazioni potranno essere rese entro il budget fissato dall'operatore sociosanitario dell'Istituto.
4. Le prestazioni professionali rese saranno rimborsate al professionista, con cadenza mensile, sulla base delle fatture inserite in procedura dallo stesso e convalidate dall'utente, a conferma dell'avvenuta erogazione della prestazione.
5. Per i soli soggetti assegnatari di un budget superiore a zero, residenti in territori non coperti da convenzione con ATS, sarà riconosciuto, a titolo di controprestazione, un importo commisurato al **15%** del valore della prestazione prevalente spettante, calcolato con le modalità precisate all'art. 16 comma 8.

Articolo 19 - Decadenza

1. Si decade dal diritto a percepire la prestazione HCP al concorrere delle seguenti condizioni:
 - a) soggetti residenti in un territorio di competenza di ambiti territoriali sociali
 - Il beneficiario, entro 60 giorni, non si presenta, senza giustificato motivo, alla convocazione dell'INPS per la valutazione dello stato di bisogno;
 - non risulta inserito nella piattaforma HCP a cura dell'utente un contratto con un lavoratore in funzione di assistente domiciliare, di cui all'art. 14, entro 120 giorni dall'ammissione in graduatoria come vincitore ovvero entro 120 giorni dal provvedimento di accoglimento di eventuale istanza di riesame avverso la mancata ammissione in graduatoria in posizione utile; per i beneficiari non prioritari il termine di 120 giorni decorre dalla valutazione dello stato di bisogno;
 - non viene fissato un appuntamento per una prestazione integrativa tra quelle attivate dall'Ambito entro 90 gg dalla creazione del budget
 - b) Soggetti residenti in un territorio di competenza di ambiti territoriali sociali non convenzionati con l'Istituto
 - Il beneficiario, entro 60 giorni, non si presenta, senza giustificato motivo, alla convocazione dell'INPS per la valutazione dello stato di bisogno;
 - non risulta inserito nella piattaforma HCP a cura dell'utente un contratto con un lavoratore in funzione di assistente domiciliare, di cui all'art. 14, entro 120 giorni dall'ammissione in graduatoria come vincitore ovvero entro 120 giorni dal provvedimento di accoglimento di eventuale istanza di riesame avverso la mancata

ammissione in graduatoria in posizione utile; per i beneficiari non prioritari il termine di 120 giorni decorre dalla valutazione dello stato di bisogno.

Articolo 20 – Verifiche

1. L'Istituto procederà ad effettuare verifiche, tramite le proprie strutture medico legali centrali e territoriali, in ordine alla sussistenza o permanenza delle condizioni psicofisiche che concorrono a determinare in favore di ciascun beneficiario il ricorso alle prestazioni previste dal Progetto.
2. Se in uno stesso nucleo familiare ci sono più beneficiari, questi saranno sottoposti a verifica con priorità.
3. Ove venga accertata l'insussistenza o la non permanenza delle predette condizioni, l'erogazione di tutte le prestazioni previste dal Progetto verrà interrotta e si procederà alla revoca del diritto ai benefici, con il recupero delle somme già erogate.

Articolo 21 – Accertamenti e sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'Istituto, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, eseguirà controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni. Resta ferma la possibilità di apportare, nei termini di legge, le dovute correzioni o produrre documentazione giustificativa.

Articolo 22 – Ricorsi

1. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale / Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente INPS della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano responsabile in materia di welfare territorialmente competente.

1. Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Contact Center, che risponde al numero verde 803 164. Il servizio è gratuito da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per le quali è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico, 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

f.to in originale
Giorgio Fiorino
Direttore centrale